



ROMA CAPITALE

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro
Direzione Attività economiche e produttive
U.O. Regolazione, monitoraggio e controllo delle affissioni e pubblicità
Direzione



A tutte le Società inserite nella Nuova Banca Dati
e, p.c. al Sig. Comandante del GSSU

Oggetto: Insistenza sul territorio di impianti cd. "senza scheda" dopo il 19.3.2014.

Nell'ambito dei rapporti di massima trasparenza fra Amministrazione e Società inserite nella Nuova Banca Dati, si ritiene opportuno effettuare una ricognizione delle disposizioni vigenti allo scopo di precisare quanto segue.

Com'è noto, il 19 marzo 2014 costituisce la data entro cui gli impianti qualificati nella Nuova Banca Dati del tipo "senza scheda", ivi compresi quelli del "circuito cultura e spettacolo", dovranno essere rimossi a cura e spese dei proprietari, in applicazione della deliberazione G.C. n. 425/13. Dopo quella data l'impianto sarà qualificato nella Nuova Banca Dati con lo stato "cessato dal 20/3/14 ex Deliberazione G.C. 425/13".

Al riguardo, le Società interessate sono state notiziate mediante specifiche note di diffida corredate dall'elenco degli impianti ricadenti nelle tipologie predette.

Pertanto, appare opportuno ricordare che l'eventuale comportamento delle Società titolari di impianti pubblicitari appartenenti alla cd. "Procedura di riordino" consistente nel mantenere sul territorio, dopo il 19.3.2014, gli impianti della tipologia "senza scheda" determinerà, per fatto imputabile alla Società, il prodursi delle condizioni per l'applicazione delle decadenze di cui all'art. 31 comma 14 Regolamento di Pubblicità (Deliberazione C.C. 37/09).

È fatta salva l'applicazione dell'art. 33bis del Regolamento di Pubblicità, se sussistono le condizioni ivi indicate. Le eventuali istanze dovranno pervenire entro il 19.3.14.

Per massima chiarezza, si ricorda che gli impianti "senza scheda" sono stati dichiarati tali mediante attestazione da parte di ogni Società in sede di censimento per la Nuova Banca Dati.

È fatta salva l'autotutela, su richiesta della Società, volta a dare prova che l'impianto "senza scheda" è in realtà riconducibile alla cd. Procedura di riordino.

Gli accertamenti della Polizia Locale, condotti successivamente al 19.3.2014, saranno utilizzati anche ai fini dei procedimenti di cui all'art. 31 comma 14 predetto.

Francesco Paciello